



**Regolamento per la concessione al personale camerale
di anticipazioni prestiti su indennità di anzianità
e trattamento di fine rapporto**

Approvato con Delibera di Giunta n. 105 del 07.11.2005

Approvato con Delibera di Consiglio n. 10 del 30.03.2017

A cura dell'Ufficio Personale

Art. 1
(Concessione di prestiti ed anticipazioni)

Al personale camerale possono essere concessi anticipazioni e prestiti sull'Indennità di Anzianità/Trattamento di Fine Rapporto nel limite dell'80% della indennità maturata alla data della richiesta.

Art. 2
(Anticipazioni)

Le anticipazioni possono essere concesse una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Esse sono soggette a tassazione all'atto dell'erogazione, sono esenti dal calcolo dell'interesse e vengono detratte a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Le anticipazioni possono essere concesse per:

- a) acquisto e costruzione dell'alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli;
- b) acquisto di un posto macchina o equipollente, in quanto esso si può considerare un completamento utile e necessario dell'abitazione e per tali sue caratteristiche può essere reputato una pertinenza dell'abitazione propria o dei propri figli anche se non collocato nello stesso edificio;
- c) spese sanitarie sostenute a seguito di interventi straordinari e terapie ad essi connesse, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero per i propri figli;
- d) sostegno economico durante la fruizione dei congedi parentali di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 (art. 5 D.Lgs. n. 151/2001).

Art. 3
(Prestiti)

I prestiti possono essere concessi per:

- a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria dell'alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli;
- b) acquisto di un posto macchina o equipollente, come disciplinato dal precedente art. 2, lett. b);
- c) spese sanitarie sostenute a seguito di interventi straordinari e terapie ad essi connesse, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero per i propri figli;
- d) protesi dentarie e cure odontoiatriche sostenute per sé, per il coniuge ovvero per i propri figli;
- e) anticipata estinzione o riduzione di mutui/prestiti in essere per le motivazioni di cui alle lettere precedenti;
- f) sostegno economico durante la fruizione dei congedi parentali di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 (art. 5 D.Lgs. n. 151/2001).

I prestiti sono gravati di interesse annuo composto in misura pari al tasso applicato sui prestiti concessi al personale camerale a valere sull'indennità di anzianità stabilito con decreto interministeriale del MAP e del Ministero delle Finanze (attualmente pari al 1,5% - decreto del 22.11.2004).

Art. 4
(estinzione/cumulo Prestiti e Anticipazioni)

Le anticipazioni sono cumulabili con i prestiti.

I prestiti possono essere ripetuti più volte.

I prestiti possono essere estinti in rate di ammortamento costanti o in unica soluzione all'atto della cessazione dal servizio.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà per il dipendente di estinguere anticipatamente il prestito.

Art. 5 (documentazione)

A corredo della domanda di anticipazione o prestito deve essere presentata la seguente documentazione:

1. per l'acquisto di edificio ultimato o in via di ultimazione/del posto macchina:
 - a) compromesso di compravendita, dal quale risulti versato un acconto almeno pari all'ammontare del prestito richiesto, successivamente integrato dall'atto notarile di compravendita debitamente registrato;

di edificio in cooperativa:

 - b) dichiarazione su carta intestata del Presidente della Cooperativa attestante la qualità di socio del richiedente;
 - c) atto notarile registrato ove l'assegnazione definitiva sia già intervenuta;
 - d) dichiarazione su carta intestata del Presidente della cooperativa contenente il costo totale della costruzione ed il riparto della spesa tra i soci, ove l'assegnazione non sia ancora intervenuta, integrata dalle ricevute dei pagamenti effettuati dal socio alla cooperativa fino a concorrenza dell'importo del prestito richiesto;
2. per la costruzione dell'alloggio:
 - a) concessione edilizia in corso di validità rilasciata dal comune;
 - b) computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori;
 - c) copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute fino a concorrenza del prestito richiesto;
3. per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'alloggio:
 - a) documento dal quale risulti la proprietà dell'immobile;
 - b) preventivo di spesa dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti con l'indicazione dei costi rilasciata da competenti professionisti o dalle imprese che li eseguiranno;
 - c) copia delle fatture quietanzate fino a concorrenza del prestito richiesto.
4. per le spese sanitarie
 - a) documentazione dalla quale si possano rilevare le terapie e gli interventi straordinari effettuati o da effettuare, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) copia delle fatture/ricevute fiscali comprovanti la spesa sostenuta fino a concorrenza del prestito richiesto;
5. per le protesi/cure odontoiatriche:
 - a) preventivo dettagliato rilasciato dagli specialisti competenti con indicazione degli interventi e delle cure da effettuare e delle spese da sostenere;
 - b) copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti il pagamento delle spese sostenute, fino a concorrenza del prestito richiesto;
6. per l'estinzione/riduzione mutui/prestiti
 - a) dichiarazione dell'Istituto emittente attestante l'importo necessario alla anticipata estinzione od alla riduzione del mutuo/prestito;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il richiedente attesti che il mutuo/prestito è stato richiesto per una delle motivazioni indicate all'art. 2 lett. a) e b) ed all'art. 3, lett. a), b), c), d) ed e)
7. per la fruizione congedi parentali
 - a) richiesta di fruizione di congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/01 (il prestito/anticipazione viene concesso nel limite dello stipendio lordo percepito per il numero di mesi di congedo parentale richiesto).

Art. 6 (documentazione supplementare)

1. Per i prestiti richiesti a fronte delle spese di ristrutturazione/manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 lett. a), qualora l'alloggio sia di proprietà esclusiva del coniuge del richiedente, deve essere presentata la seguente documentazione supplementare:
 - a) dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia, presentato a cura del dipendente (qualora non sia già acquisito agli atti della Camera);

- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al fatto che i coniugi sono in regime di comunione dei beni;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il dipendente attesti che l'utilizzo da parte del coniuge del prestito è esclusivamente finalizzata alla ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell'immobile di cui è proprietario;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il coniuge del dipendente attesti di essere a conoscenza di quanto concesso dall'Ente al dipendente stesso a titolo di prestito;
2. Per le anticipazioni/prestiti di cui all'art. 2 lett. a) e b) ed all'art. 3 lett. a) e b), qualora l'alloggio sia destinato ad uso di abitazione dei propri figli deve essere presentata la seguente documentazione supplementare:
- a) dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia, presentato a cura del dipendente (qualora non sia già acquisito agli atti della Camera);
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a cura del dipendente, attestante che l'anticipazione/prestito concessa al genitore è finalizzata all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione dell'immobile destinato ad uso di abitazione del figlio.
3. Per le anticipazioni/prestiti di cui all'art. 2 lett. c) ed all'art. 3 lett. c) e d), qualora le spese vengano sostenute dai propri famigliari, dovrà essere esibita:
- a) dichiarazione sostitutiva del certificato dello stato di famiglia, a cura del dipendente, da cui risultino i familiari per i quali si fa richiesta dell'anticipazione/prestito;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che le spese mediche sono destinate alla cura dei propri familiari.
4. per le anticipazioni/prestiti di cui all'art. 2 lett. a) ed all'art. 3 lett. a), dovrà essere esibita:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che l'alloggio oggetto dell'acquisto, della costruzione, della ristrutturazione e manutenzione straordinaria è l'unica in proprietà nell'ambito del nucleo familiare e che la stessa costituisce/costituirà l'abituale residenza per sé o per la propria famiglia;
- ovvero
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti che il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare, pur essendo proprietari di altri immobili, non ne hanno la disponibilità per l'abitazione abituale in quanto posseduti in comproprietà o gravati da diritti reali a favore di terzi (usufrutto, diritto di abitazione, uso) o dichiarati inagibili da parte della P.A. o, comunque, inutilizzabili come abitazione propria o dei propri familiari;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il richiedente o i figli intendono trasferire, ovvero hanno trasferito la propria residenza nell'immobile oggetto di costruzione o acquisto;
- I documenti sopracitati dovranno avere sempre data non anteriore ai 6 mesi dalla richiesta.

Art. 7 (termini)

Le anticipazioni ed i prestiti di cui al presente regolamento vengono disposte con determinazione del Segretario Generale o del dirigente competente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione prevista da parte del dipendente interessato.

Le liquidazioni sono effettuate entro 30 giorni dall'adozione della determinazione citata, ovvero dalla presentazione di tutta la documentazione prevista dal presente regolamento, nel caso l'interessato non l'abbia allegata tutta contestualmente alla presentazione della domanda di anticipazione/prestito.

Art. 8 (controlli sulle dichiarazioni sostitutive)

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi del presente regolamento saranno sottoposte ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/00.

Art. 9
(norma transitoria)

I prestiti concessi in base al previgente regolamento - siano essi in fase di estinzione con rate di ammortamento costanti o in unica soluzione all'atto della cessazione dal servizio - verranno ricalcolati in base al nuovo tasso stabilito dall'art. 3, che avrà decorrenza dal mese successivo alla data di approvazione del presente regolamento.